

➤ STAZIONE APPALTANTE:

«*Salerno Mobilità S.p.A.*» (Piazza Principe Amedeo, n° 6 – Salerno - cap: 84122; C.F.: 03309020653; pec: *salernomobilitagareeappalti@pec.it*; e-mail: *protocollo@salernomobilita.it*; Tel.: 0892769111; Fax: 089251314);

➤ PROCEDURA DI AFFIDAMENTO:

“*Procedura aperta*” ex art. 60, D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del Servizio di pulizia ed annesse attività complementari (tra cui, diserbatura e manutenzione delle zone verdi) dedicati sia alle aree pubbliche affidate, dal Comune di Salerno, in gestione a «*Salerno Mobilità SpA*», sia agli uffici/locali al servizio delle medesime aree;

➤ NUMERO GARA:

7942847;

➤ CIG LOTTO 1:

8511281346;

➤ CIG LOTTO 2:

85113002F4;

➤ RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.):

Ing. Alberto De Sio (Direttore Tecnico e di Esercizio della S.A.).

*** **

❖ **Revoca del precedente provvedimento (Prot. “*Salerno Mobilità SpA*” n. 2788/2021 del 18/11/2021) di esclusione del Concorrente «*Società Cooperativa Omega Service*» dal Lotto 1 in gara;**

❖ **Comunicazione avvio di nuovo procedimento di esclusione del medesimo Concorrente «*Società Cooperativa Omega Service*» dal Lotto 1 in gara, per rilevata esistenza di privativa antimafia.**

Premesso che:

a) con determina dell’Organo deliberativo di vertice (Amministratore Unico) 20.03.2020, n. 9, come integrata e parzialmente modificata con successiva determina 06.11.2020 n. 24, la “*Salerno Mobilità SpA*” ha indetto “*Procedura aperta*” (ex art. 60, D.Lgs. 50/2016), sulla base del criterio dell’«*offerta economicamente più vantaggiosa*», suddivisa in due Lotti, per l’affidamento del Servizio specificato in epigrafe;



b) espletate le precedenti e propedeutiche fasi di gara, lo scrivente Rup ha provveduto (a termini dell'art. 97, co. 3, D.Lgs. 50/2016), a mezzo nota Prot. "Salerno Mobilità SpA" n. 2450/2021 del 21/10/2021, a richiedere chiarimenti idonei (ex art. 97, commi 4, 5 e 6, D.Lgs. cit.) a fugare dubbio di anomalia dell'offerta presentata dal Concorrente «**Società Cooperativa Omega Service**», **nell'ambito del Lotto 1 in gara**, assegnando – sotto pena espressa di esclusione dell'offerta medesima - il termine perentorio di 15 giorni naturali e consecutivi per fornire il necessario e/o opportuno riscontro;

c) il Concorrente interpellato («*Società Cooperativa Omega Service*») non ha fatto pervenire, nel precitato termine assegnato, riscontro alcuno alla richiesta di chiarimenti sub "b");

d) indi, lo scrivente Rup ha provveduto ad inoltrare, al Concorrente in questione, formale Comunicazione di avvio del procedimento di esclusione (nota Prot. "Salerno Mobilità SpA" n. SAM-0002745-2021 del 15.11.2021), concedendo 10 (dieci) giorni di tempo per la presentazione, da parte del Concorrente medesimo, di eventuali osservazioni e/o documenti ex artt. 10, co. 1, lettera "b", e 10 bis, L. 241/90;

e) in riscontro all'inoltrata Comunicazione di avvio del procedimento di esclusione, il Concorrente interessato ha fatto pervenire, a mezzo pec acquisita al Prot. "Salerno Mobilità SpA" n. SAM-0002761-2021 del 16.11.2021, i chiarimenti volti a comprovare la congruità dell'offerta presentata, nonché apposita nota scritta con cui, al fine di giustificare il tardivo invio dei chiarimenti medesimi, ha rappresentato quanto segue: «*con la presente siamo a comunicare che la nota Prot. n. 2450 del 21/10/2021 (...) non è mai stata ricevuta e pertanto non abbiamo potuto provvedere all'invio dei chiarimenti di cui all'art. 97, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 per riscontrata anomalia nell'offerta da Noi presentata*»;

f) con provvedimento Prot. "Salerno Mobilità SpA" n. 2788/2021 del 18/11/2021, lo Scrivente - avendo valutato inidonee (per le ragioni esposte nel provvedimento precitato, cui espressamente si rinvia) le argomentazioni/osservazioni fatte pervenire dall'O.E. al fine di giustificare il tardivo riscontro fornito all'avviato sub procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta - ha disposto l'esclusione del Concorrente dal Lotto 1 in gara;

g) avverso il provvedimento di esclusione, l'O.E. in parola ha proposto impugnazione dinanzi al Tar Campania-Salerno, lamentando – *inter alia* – che, nel

disciplinare il sub procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016, art. 97) non sancisce la perentorietà del termine assegnato dalla S.A. per rendere i chiarimenti necessari;

h) il rilievo evidenziato nel sopra citato ricorso giurisdizionale si appalesa fondato alla luce di quanto al riguardo chiarito:

- dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo cui «*In via generale, è opportuno (...) rilevare che la norma del codice dei contratti (...) attribuisce alla stazione appaltante il potere di fissare un termine per presentare le giustificazioni ma non lo definisce perentorio, né indica la sua violazione quale causa di esclusione dalla gara, per cui quest'ultima si pone in contrasto con i noti principi generali di tassatività della cause di esclusione dalle gare e di tipicità delle ipotesi di perentorietà dei termini. La funzione essenziale del sub procedimento di verifica di congruità è di apprezzare l'idoneità e l'adeguatezza dell'offerta sospettata di anomalia ai fini della corretta esecuzione dell'appalto, funzione che può realizzarsi solo con il pieno contraddittorio, unico presupposto la cui violazione può inficiare la successiva valutazione dell'offerta da parte dell'amministrazione appaltante (Cons. Stato, Sez. V, 11 giugno 2014, n. 2982). Per tale ragione il procedimento di verifica della congruità dell'offerta deve essere improntato alla massima collaborazione tra l'amministrazione aggiudicatrice e l'offerente, quale strumento per l'effettiva instaurazione del contraddittorio e per il concreto apprezzamento dell'adeguatezza dell'offerta: in tale contesto di fondo, ciò che prima di tutto rileva è il dato sostanziale dell'anomalia o meno dell'offerta, per cui deve escludersi che la mancata - ovvero tardiva - produzione delle giustificazioni possa comportare automatica esclusione del concorrente interessato, essendo la stazione appaltante, comunque, tenuta a valutare la sostanza dell'offerta, sulla scorta della documentazione in atti (cfr. in questi termini, Cons. Stato, Sez. V, 22 dicembre 2014, n. 6231; TAR Catania, Sez. III, 20 maggio 2014, n. 1389)*» (**delibera Anac n. 710 del 24 luglio 2018**);
- dalla più recente giurisprudenza, la quale ha, a sua volta, chiarito che «*In via generale, il termine per le giustificazioni non deve considerarsi perentorio né in base agli orientamenti dell'ANAC (delibera n. 710 del 24 luglio 2018) né in base alla giurisprudenza (ex plurimis, TAR Friuli-Venezia Giulia, Sez. I, 9 aprile 2018, n.100, T.A.R. Sardegna, Sez. I, n. 431/2017; TAR Campania – Napoli, Sez.*

VIII, n. 4884/2017; TAR Lombardia – Milano, Sez. IV, n. 1654/2017), ragion per cui la sola tardiva produzione delle giustificazioni e degli eventuali chiarimenti non comportano l'automatica esclusione dell'offerta sospettata di anomalia (ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. V, 11/06/2014, n. 2982)» (**Tar Campania-Napoli, I, 08.01.2021, n. 150**);

i) nel riesaminare la posizione del Concorrente in questione, lo Scrivente Rup ha, indi, rilevato che i chiarimenti/giustificativi da questo forniti (con nota pec acquisita al Prot. “*Salerno Mobilità SpA*” n. SAM-0002761-2021 del 16/11/2021) risultano idonei a fugare ogni dubbio di anomalia dell'offerta presentata per il Lotto 1 in gara, di talché l'offerta in parola si appalesa – alla luce dei chiarimenti/giustificativi pervenuti – seria, affidabile e sostenibile;

j) per quanto sopra, appare pertanto necessario procedere all'annullamento in autotutela del provvedimento (Prot. “*Salerno Mobilità SpA*” n. 2788/2021 del 18/11/2021) con cui è stata disposta l'esclusione del Concorrente «*Società Cooperativa Omega Service*» dal Lotto 1 in gara;

Considerato che:

I- nel riesaminare la posizione del Concorrente in questione, lo Scrivente Rup ha, però, rilevato altresì l'esistenza di formale annotazione sul «*Casellario informatico*» dell'Anac, da cui emerge l'avvenuta adozione, da parte della Prefettura di Salerno, di “*informativa antimafia interdittiva*” (prot. Prefettura di Salerno n. 106184 del 02.08.2021) a carico dell'O.E. medesimo;

II-l'art. 80, co. 2, D.Lgs. 50/2016 prevede l'esclusione, dalle procedure di gara ad evidenza pubblica, degli OO.EE. concorrenti che siano raggiunti da privative antimafia.

*** *** ***

Alla luce di quanto sopra, lo Scrivente, in qualità di Rup della procedura di gara sopra indicata,

d i s p o n e:

- 1) annullamento in autotutela del precedente provvedimento (Prot. “*Salerno Mobilità SpA*” n. 2788/2021 del 18/11/2021) di esclusione del Concorrente «*Società Cooperativa Omega Service*» dal Lotto 1 in gara;**
- 2) comunicazione di avvio del (nuovo) procedimento di esclusione del medesimo Concorrente «*Società Cooperativa Omega Service*» dal Lotto 1 in gara, per rilevata sussistenza di privativa antimafia (*rectius: informativa***



antimafia interdittiva) disposta dalla Prefettura di Salerno (prot. Prefettura di Salerno n. 106184 del 02.08.2021);

- 3) che, a fronte della Comunicazione di avvio del procedimento, venga concesso un termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi per la presentazione – ex artt. 10, co. 1, lettera “b”, e 10 *bis*, L. 241/90 – di osservazioni e/o documenti (da inoltrarsi, a mezzo pec, all’indirizzo *salernomobilitagareeappalti@pec.it*) con cui il Concorrente dimostri e documenti le ragioni per le quali la richiamata informativa antimafia risulti inidonea a determinare l’adozione, da parte dello scrivente Rup, di formale (nuovo) provvedimento di esclusione dal Lotto 1 in gara; il tutto, **con la previsione espressa che, nel caso in cui il sopra citato Concorrente interessato omettesse di fornire opportuno riscontro entro il termine assegnato, lo Scrivente provvederà, senza indugio né comunicazione ulteriori, all’adozione del provvedimento di esclusione.**



«Salerno Mobilità S.p.A.»

Il R.U.P.

ing. Alberto De Sio